



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO,
CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2014

Modifiche al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia
di limitazione all’accesso agli stadi e rilascio della tessera del tifoso

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone la modifica delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nello specifico quelle di cui agli articoli 8 e 9, introdotte con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

La normativa, così come attualmente formulata, pone il divieto alle società sportive di corrispondere sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (articolo 8 del citato decreto-legge n. 8 del 2007, rubricato «Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401»).

Analogo divieto è posto all'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 8 del 2007 (rubricato «Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio»), laddove si impedisce alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati con sentenza non definitiva, per reati di cui all'articolo precedente.

Le limitazioni in questione, conseguenti all'emissione di provvedimenti restrittivi o di condanne, anche non passate in giudicato, vanno ad incidere in maniera grave sulla libertà di accesso alle manifestazioni sportive ponendo le norme nelle quali sono contenute a rischio di censure di illegittimità costituzionale. E ciò soprattutto laddove l'interprete si limiti ad applicare in maniera letterale le norme che il legislatore nazionale ha emanato nell'ambito di una serie di provvedimenti emergenziali, in conseguenza di episodi di violenza verificatisi in occasione di partite di calcio.

Le due disposizioni in esame, infatti, così come formulate, non lasciano spazio a dubbi in merito alla durata illimitata dei divieti in esse contenuti.

Ciò vuol dire che coloro i quali sono stati destinatari di un DASPO, un divieto, cioè, di accedere alle manifestazioni sportive, non possono ad oggi, sulla base dell'interpretazione letterale degli articoli 8 e 9 del citato decreto-legge n. 8 del 2007, acquistare titoli di accesso né possono usufruire di agevolazioni connesse alle manifestazioni sportive ed alle società calcistiche neanche quando la misura restrittiva, di durata limitata per legge, sia cessata.

Stesso divieto vige per i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati cosiddetti «da stadio»: anche in questo caso, infatti, la formulazione della norma impone illimitatamente il divieto di acquistare titoli di accesso e di usufruire di agevolazioni.

Il divieto posto all'articolo 8, in particolare, va ad incidere anche sul rilascio della cosiddetta «tessera del tifoso», strumento di fidelizzazione introdotto nel 2009 e ricondu-

cibile alla categoria delle agevolazioni, di cui al testo della norma, previste a sostegno delle manifestazioni sportive. Secondo quanto disposto dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, infatti, le agevolazioni, e quindi anche la tessera del tifoso, possono essere corrisposte a chi non rientri in una delle due categorie ostative, così come sopra delineate.

L'azione di contrasto alla violenza negli stadi è stata caratterizzata nel tempo da una serie di interventi, prevalentemente di carattere repressivo, che sono andati a comporre un insieme di norme disomogenee, di difficile applicazione e soprattutto di scarsa efficacia. Troppo spesso, infatti, come nel caso del provvedimento legislativo in esame, le misure introdotte nel nostro ordinamento sono destinate ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti.

Si impone, pertanto, un intervento correttivo volto alla riformulazione delle disposizioni in esame che possa ricondurre le limitazioni, nelle stesse contenute, nell'ambito della *ratio* medesima voluta dal legislatore del 2007. Il collegamento effettuato dallo stesso, infatti, con i divieti e l'applicazione del DASPO è evidente che non possa certamente superare temporalmente la durata stessa della misura restrittiva preventiva applicata ai tifosi. E certamente, per le stesse ragioni non può giustificarsi la durata illimitata della stessa.

A queste stesse conclusioni è giunto il Governo che, ravvisando nella normativa le citate criticità, ha provveduto a specificare, nei limiti dei suoi poteri ed auspicando un intervento legislativo in materia, la portata applicativa dei divieti in questione.

Con l'intervento normativo in esame si propone dunque la modifica di quella parte

della normativa vigente che prevede limitazioni all'accesso alle manifestazioni sportive, specificando quanto già precisato sul punto dal Ministero dell'interno attraverso l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive nelle Determinazioni n. 27/2009 del 17 agosto 2009, n. 33/2009 e n. 39/2011 del 29 settembre 2011.

Il presente disegno di legge intende, pertanto, introdurre maggiore chiarezza nella normativa vigente, attenuando le criticità rilevate nell'applicazione della stessa e favorendone al contempo l'efficacia sul versante della prevenzione degli episodi di violenza. Si porrebbe fine in tal senso ad una serie di incongruenze esistenti nell'ordinamento senza incidere sulle necessarie esigenze di sicurezza.

A tal fine prevede l'introduzione di limiti temporali ai divieti di cui agli articoli 8 e 9. Nello specifico, nel caso dell'applicazione dei provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il disegno di legge prevede che la durata dei divieti non potrà essere superiore a quella stabilita ai sensi della citata disposizione normativa e quindi non potrà superare quella stabilita per il DASPO.

Nell'ipotesi in cui, invece, il divieto sia conseguente ad una condanna, anche non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, il disegno di legge individua come limite temporale i cinque anni successivi alla condanna, dai quali dovrà comunque detrarsi il periodo che i soggetti condannati abbiano già scontato, anche parzialmente, in esecuzione della misura inflitta con provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per gli stessi fatti per cui è intervenuta la sentenza di condanna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per tutta la durata dei provvedimenti stessi. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4».

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I divieti di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, fino al completamento dei cinque anni successivi alla condanna, detratto in ogni caso il periodo che gli stessi abbiano già scontato, anche parzialmente, in esecuzione della misura inflitta con provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, per gli stessi fatti per cui è intervenuta la sentenza di condanna».

Art. 2.

1. All'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, per tutta la durata del provvedimento stesso».

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, fino al completamento dei cinque anni successivi alla condanna, detratto in ogni caso il periodo che gli stessi abbiano già scontato, anche parzialmente, in esecuzione della misura inflitta con provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, per gli stessi fatti per cui è intervenuta la sentenza di condanna».

